

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

TITOLO I) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

Art. 1)

L'associazione è denominata "Sicomoro ODV" (nel seguito Associazione).

È fatto divieto di utilizzare la dicitura "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo ODV in assenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2)

2.1 L'associazione ha sede in Casalnuovo di Napoli (NA), Via Alessandro Manzoni, n.ro 42/44.

2.2 La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea degli associati e ciò comporterà modifica dello statuto. La variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto.

Art. 3)

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

TITOLO II) SCOPO - ATTIVITÀ.

Art. 4)

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, fermo il rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (nel prosieguo anche Codice del Terzo Settore) e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del codice civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può approvare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi di dettaglio, pur sempre nel rispetto della Legge e dello Statuto medesimo.

Art. 5)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le sottoindicate attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione dunque, organizza e gestisce centri e strutture per lo svolgimento delle seguenti attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e s.m.i.; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e s.m.i.;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e s.m.i.;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e s. m. i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Nello svolgimento della sua attività, e in funzione della realizzazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà altresì:

- organizzare e gestire case sociali, case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento, centri antiviolenza, centri di assistenza domiciliare e mense per le persone disagiate, offrendo accoglienza, assistenza, promozione e inclusione sociale dell'ospite nel massimo rispetto della centralità della persona e della sua dignità e favorendo il sostegno umano, morale e spirituale in un clima familiare;

- favorire l'istruzione attraverso attività di sostegno e formazione, dirette ad arrecare benefici a soggetti predeterminati, versanti in specifiche condizioni di bisogno;

- progettare, organizzare, gestire e promuovere programmi di istruzione e formazione anche integrati con la pratica sportiva; corsi e laboratori di formazione, nonché l'aggiornamento e orientamento professionale, per l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini, utili allo sviluppo professionale e allo svolgimento e implementazione delle migliori pratiche professionali, per l'inserimento altresì nel mondo del lavoro;

- svolgere attività educative presso case circondariali e ospedali;

- progettare, organizzare, gestire e promuovere convegni, conferenze, seminari di studio, tavole rotonde ed eventi e dibattiti;

- elaborare e gestire programmi di cooperazione con organismi nazionali, internazionali e sovranazionali, pubblici e privati;

- istituire e assegnare premi e borse di studio;

- compiere elargizioni e offrire contributi a favore di

associazioni e fondazioni, senza scopo di lucro;

- promuovere, sostenere e organizzare iniziative solidaristiche;

- diffondere informazioni, notizie e conoscenze e promuovere dibattiti in ordine alle proprie attività e ai settori in cui esse si svolgono, anche a mezzo stampa, audiovisivi e per via telematica, nonché a mezzo trasmissioni televisive, radiofoniche e programmi on-line.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive disposizioni integrative e di attuazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale del 27 dicembre 2018, n.ro 20, e provvedimenti successivi. Nei limiti sopraindicati l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Il tutto nel rispetto ed osservanza delle vigenti norme di legge, restando esclusa, in particolare, ogni attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta da professionisti abilitati personalmente, direttamente e sotto la loro personale responsabilità, incaricati all'uso dall'Associazione.

TITOLO III) ASSOCIATI - AMMISSIONE - DIRITTI E OBBLIGHI - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO - VOLONTARI.

Art. 6)

6.1 Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e Organizzazioni di volontariato, nonché altri Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato, nei limiti comunque consentiti del Codice del Terzo Settore. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

6.2 L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità e i termini di cui al presente Statuto e previsti dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, idee

e religione e secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'Associazione.

6.3 Gli Associati sono tenuti a mantenere un comportamento conforme ai principi della correttezza e della lealtà cui si ispira l'Associazione.

6.4 L'elenco degli associati dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito libro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci, secondo le modalità previste nel prosieguo.

Art. 7)

7.1 Gli associati hanno gli stessi diritti e doveri indipendentemente dalle categorie di appartenenza.

Gli associati si dividono in soci Fondatori, alla cui categoria si appartengono coloro che hanno fondato l'Associazione, e soci Ordinari, alla cui categoria si appartengono coloro che si sono iscritti all'Associazione successivamente alla sua costituzione. Decorsi dieci anni dall'iscrizione il socio ordinario diverrà automaticamente socio fondatore.

7.2 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo mediante sottoscrizione di apposito modulo, nella quale il richiedente attesti le proprie generalità, il proprio indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata se ne sia munito, nonché il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione dovrà anche dichiarare di obbligarsi a eseguire i versamenti delle quote sociali; osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni che verranno assunte dagli organi sociali. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da chi ne abbia la rappresentanza legale ai sensi di legge.

7.3 L'ammissione viene decisa, mediante accettazione della relativa domanda, con deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

7.4 La deliberazione dovrà essere annotata nel libro degli associati e comporterà l'obbligo di versare senza indugio la quota di iscrizione. L'ammissione è comunicata tempestivamente all'interessato per iscritto.

7.5 Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto all'interessato. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8)

8.1 Gli Associati hanno diritto di intervenire in Assemblea, di esprimere il proprio voto e di impugnare, ai sensi di legge, le deliberazioni assembleari che ritengano contrarie alla legge o allo Statuto. Hanno altresì diritto di partecipare alla vita associativa; di essere informati sull'attività sociale e di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste all'art. 38.2 che segue; hanno diritto inoltre di utilizzare le strutture dell'Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite in via generale dall'Organo Amministrativo, e di ricevere la prestazione dei servizi offerti dall'Associazione nell'interesse dei propri associati.

Gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età hanno il diritto di candidarsi ed essere eventualmente eletti alle cariche associative.

8.2 Gli Associati tutti sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi associativi.

Essi sono tenuti a rispettare gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione. Gli Associati, nel rispetto delle inderogabili norme di legge, sono obbligati a:

- versare le quote associative di propria competenza;
- rimborsare le eventuali spese sostenute dall'Associazione per loro conto;
- fornire all'Associazione, nel rispetto delle norme di legge, ogni informazione utile al perseguimento degli scopi sociali ed alle attività da essa espletate;
- astenersi dal porre in essere comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

8.3 Le quote associative non sono rimborsabili.

Art. 9)

La qualità di Associato si perde per recesso, esclusione o morte.

Art.10)

Gli Associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere le quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11)

11.1 Ciascun Associato può liberamente recedere dall'Associazione.

11.2 La comunicazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente, con le modalità di cui al successivo art. 15. Il recesso una volta comunicato avrà effetto immediato.

Art. 12)

12.1 L'esclusione dell'Associato può essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, solo per gravi motivi, e in particolare:

- per la perdita dei requisiti di ammissione, ove previsti;
- per il verificarsi di gravi situazioni di incompatibilità con il perseguimento degli scopi sociali o per gravi violazioni degli obblighi cui ogni associato è tenuto ai sensi di legge e del presente Statuto;
- per il mancato pagamento delle quote associative, decorso il termine indicato nella intimazione di messa in mora.

Il tutto nel rispetto delle inderogabili norme di legge in materia.

La deliberazione di esclusione deve essere puntualmente motivata e deve essere notificata senza indugio all'Associato escluso.

12.2 L'Associato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata l'esclusione ai sensi di legge.

Art.13)

La partecipazione non è trasferibile né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Art. 14)

14.1 L'associazione, fermo quanto previsto all'art. 32 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari nel rispetto dell'art. 17 del medesimo D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Sono volontari coloro che per libera scelta, per il tramite dell'Associazione svolgano attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

14.2 I volontari sono iscritti in un apposito libro dei volontari.

14.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente per il tramite del quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario, consentendo la legge, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di

rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

TITOLO IV) COMUNICAZIONI - INDIRIZZI

Art. 15)

15.1 Tutte le comunicazioni scritte tra gli Associati e l'Associazione e/o gli Organi sociali, afferenti ai rapporti sociali, salvo quant'altro disposto nel presente Statuto, sono effettuate mediante raccomandata A.R. o raccomandata a mano, sottoscritta per ricevuta. Salvo che non sia espressamente escluso dal presente Statuto o non sia vietato dalla legge, possono essere effettuate anche a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata o di posta elettronica, purché sia conseguita la prova dell'avvenuto ricevimento.

15.2 La residenza o la sede degli Associati da valere altresì quale indirizzo cui inviare le comunicazioni, per ogni rapporto con l'Associazione, è quella indicata nella domanda di ammissione o successivamente comunicata, anche in variazione della precedente, all'Associazione con le modalità anzidette. L'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata di ciascun Associato è quello che quest'ultimo avrà indicato nella domanda di ammissione o che avrà successivamente comunicato, anche in variazione del precedente, per iscritto o via e-mail, all'Associazione.

15.3 La residenza, la sede e gli indirizzi di posta elettronica devono essere annotati nel libro degli associati.

15.4 Le comunicazioni da effettuare al Presidente o al Consiglio Direttivo si effettuano con le predette modalità presso la sede sociale o all'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata dell'Associazione.

TITOLO V) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16)

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente ed, eventualmente, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- nonché, ove istituiti:
- d) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere.

16.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, cod. civ., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO VI) ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E

COMPETENZE

Art. 17)

17.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati. Ciascun Associato ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari e di esprimere il proprio voto ai sensi di legge.

17.2 Ciascun Associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, che può essere contenuta anche in calce all'avviso di convocazione, da acquisirsi agli atti sociali. La delega può essere rilasciata soltanto a un altro Associato; ciascun Associato, inoltre, non può ricevere più di tre deleghe per ogni Assemblea se il numero degli associati sia inferiore a cinquecento, ovvero più di cinque deleghe, se il numero degli associati sia pari o maggiore di cinquecento. Si applicano in quanto compatibili i commi 4° e 5° dell'articolo 2372 del Codice civile.

Art. 18)

18.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione; in caso di svolgimento per via telematica in audio-video conferenza, l'avviso deve contenere anche le istruzioni per il collegamento.

L'avviso dovrà essere comunicato a ciascun Associato personalmente, con le modalità indicate all'articolo 15 che precede, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La riunione in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

18.2 L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale, sia in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia ove è ubicata la sede dell'Associazione, ferma la possibilità che l'Assemblea si svolga in audio-video conferenza.

18.3 Qualora non sia stata convocata in conformità alle disposizioni che precedono, l'Assemblea è regolarmente costituita se siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli Associati e, in proprio, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, dell'Organo di controllo, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

18.4 L'Assemblea può anche essere tenuta in audio-video conferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità degli intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento dell'adunanza e l'esercizio del diritto di intervento e discussione in tempo reale rispetto alla trattazione degli argomenti iscritti

all'ordine del giorno; l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- venga consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari.

Occorre in ogni caso che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, fermo inoltre il rispetto di ogni inderogabile norma di legge al riguardo.

Art. 19)

19.1 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, o entro il diverso o il più breve termine che fosse prescritto dalla legge, per l'approvazione del bilancio consuntivo e, eventualmente, entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo, con il programma dell'attività sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, nonché in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è tenuto dunque a convocare l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni da quando gliene faccia richiesta motivata per iscritto almeno un decimo degli Associati, salvi i diversi termini imposti dalla legge.

19.2 Le votazioni sono effettuate con voto palese, secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Presidente.

Purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento e di ogni altra norma di legge applicabile, è ammessa l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

19.3 L'Assemblea, salvo quanto diversamente disposto nel prosieguo, è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza degli Associati legittimati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati legittimati intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno i tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, le modalità della liquidazione e la devoluzione del patrimonio sociale, sono deliberati, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto di almeno i tre quarti degli Associati.

Sono fatte salve le diverse maggioranze inderogabilmente

richieste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 20)

20.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.

20.2 Il Presidente è assistito da un segretario salvo il caso in cui il verbale venga redatto da un Notaio. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione, ove nominato, e nel caso di sua assenza e/o impedimento, da persona anche non socio designata dagli intervenuti.

20.3 Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato da redigersi ai sensi di legge.

I verbali delle riunioni assembleari sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ai sensi di legge.

Art. 21)

L'Assemblea delibera:

- sulle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- sulla nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo; del Presidente e dell'eventuale Vice-Presidente;
- sulla nomina e revoca, ai sensi di legge, dei componenti dell'Organo di controllo e, in caso di organo collegiale, del suo Presidente, e del Revisore legale dei Conti;
- sull'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, in quanto previsto nonché, sull'eventuale bilancio preventivo, con il programma dell'attività sociale, ad essa sottoposti;
- sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli Associati;
- sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione;
- sulla nomina dei liquidatori;
- sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento e/o estinzione dell'Ente.

L'Assemblea delibera, inoltre, su tutto quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto o ad essa sottoposto, nel rispetto dei limiti di legge, dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPETENZE - RAPPRESENTANZA LEGALE.

Art. 22)

22.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, nominati dall'Assemblea.

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica loro, in ogni caso, la prescrizione dell'articolo 2382 cod. civ..

22.2 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tutto il tempo che sarà stabilito all'atto della nomina che comunque non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi; sono rieleggibili nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 23)

23.1 Non può essere nominato amministratore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che sia assoggettato a fallimento ovvero a liquidazione giudiziale, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

23.2 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 24)

I Consiglieri nominati dall'Assemblea in sostituzione di quelli cessati scadranno dalla carica unitamente al Consiglio di cui fanno parte.

Art. 25)

25.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, per deliberare in ordine al progetto di bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove occorra, nonché, eventualmente, in ordine al progetto di bilancio preventivo unitamente al programma sociale; in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

25.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima della riunione o, ricorrendo ragioni di urgenza puntualmente indicate nell'avviso, almeno tre giorni prima di questa, con raccomandata A.R. o raccomandata a mano, sottoscritta per ricevuta entro il termine cui da ultimo, o con messaggio di posta elettronica certificata o di posta elettronica, purché sia conseguita la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

25.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere convocate presso la sede sociale o in un luogo diverso dalla

sede sociale, purché nel territorio della Provincia ove è ubicata la sede dell'Associazione, ferma la possibilità che la riunione si svolga in audio-video conferenza. In tal caso l'avviso deve contenere le istruzioni per il collegamento.

25.4 I consiglieri devono partecipare di persona alle riunioni e non possono farsi rappresentare per delega.

25.5 La riunione può anche essere tenuta in audio-video conferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- vengano garantiti il regolare svolgimento dell'adunanza e l'esercizio del diritto di intervento e discussione in tempo reale rispetto alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari.

Occorre comunque che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri, fermo inoltre il rispetto di ogni applicabile norma di legge al riguardo.

25.6 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

25.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio; in caso di consiglio composto da tre componenti occorre tuttavia la presenza di tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia richiesta da disposizioni inderogabili di legge o dal presente Statuto una diversa e/o più elevata maggioranza.

25.8 Le deliberazioni sono constatate con verbale redatto ai sensi di legge. Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario dell'Associazione, se nominato, e in caso di sua assenza e/o impedimento da persona nominata dal Presidente. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 26)

26.1 La gestione e l'amministrazione dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, per il perseguimento degli scopi sociali, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- l'ammissione dei nuovi Associati;
- la determinazione dell'importo delle quote sociali;
- la redazione e presentazione all'Assemblea, per l'approvazione, del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ove occorrente, nonché, eventualmente, del progetto di bilancio preventivo unitamente al programma sociale;
- la predisposizione e la comunicazione all'Assemblea di tutti gli elementi utili per l'assunzione delle deliberazioni di sua competenza;
- la esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- gli adempimenti connessi con l'iscrizione al RUNTS e a ogni altro registro competente;
- la cura e la tenuta dei libri sociali di sua competenza ai sensi di legge;
- la gestione del patrimonio dell'ente;
- le decisioni degli atti gestionali da compiersi.

Al Consiglio compete altresì ogni altro compito attribuitogli dalla legge e dal presente Statuto.

26.2 Il Consiglio Direttivo, salvo che non sia vietato dalla legge, può delegare suoi compiti gestionali a uno o più dei suoi componenti, incluso il Presidente, determinando il contenuto della delega, pur sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi.

Art. 27)

La rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, ove nominato. La rappresentanza legale spetta altresì anche ai Consiglieri cui siano state delegate apposite attribuzioni nei limiti delle deleghe loro conferite.

TITOLO VIII) PRESIDENTE- VICEPRESIDENTE

Art. 28)

28.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

28.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione.

28.3 Il Presidente è nominato dall'Assemblea e, salvo che non sia diversamente disposto nella delibera di nomina, dura in carica per tutto il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo del quale fa parte ed è rieleggibile.

28.4 Almeno un mese prima della scadenza del Consiglio, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

Art. 29)

Il Presidente provvede a:

- convocare il Consiglio Direttivo e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alle attività del Consiglio Direttivo e

all'esecuzione delle relative deliberazioni;

- esercitare i poteri di rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione;

- svolgere ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dal presente Statuto, fermo il rispetto di ogni disposizione di legge al riguardo.

Art. 30)

30.1 Ove lo ritenga opportuno l'Assemblea può nominare un Vice-Presidente, con il compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo, anche nella rappresentanza legale, in caso di sua assenza o di impedimento.

30.2 Il Vice-Presidente, salvo che non sia diversamente disposto nella delibera di nomina, resta in carica per tutto il tempo in cui resta in carica il Consiglio di cui fa parte ed è rieleggibile.

TITOLO IX) SEGRETARIO

Art. 31)

31.1 L'Assemblea può nominare un Segretario dell'Associazione, tra i componenti del Consiglio Direttivo, il quale, salvo che non sia diversamente disposto nella delibera di nomina, resterà in carica per il periodo di durata in carica del Consiglio del quale fa parte.

31.2 Il Segretario, ferme le inderogabili competenze dell'organo amministrativo, attende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare, il Segretario coordina gli uffici dell'Associazione e, su espresso mandato del Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, trasmette gli avvisi di convocazione, redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; svolge ogni altro compito a lui assegnato dal Consiglio Direttivo, dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessino l'attività dell'Associazione, al fine del conseguimento degli scopi dell'Associazione stessa.

TITOLO X) TESORIERE

Art. 32)

32.1 L'Assemblea può nominare un Tesoriere tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, salvo che non sia diversamente disposto nella delibera di nomina, dura in carica per tutto il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo dal quale fa parte.

La carica di Tesoriere è cumulabile con quella di Segretario.

32.2 Il Tesoriere, ove nominato, ferme le inderogabili

competenze dell'Organo amministrativo, provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo per ciascun esercizio sociale e, eventualmente, ove richiesto dal Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo.

In sede di approvazione del progetto di bilancio consuntivo e, eventualmente, di quello preventivo, il Consiglio potrà apportare le modifiche che riterrà opportune e i progetti stessi saranno fatti propri dal Consiglio, con la relativa delibera di approvazione.

32.3 Il Tesoriere, sotto la vigilanza e la responsabilità del Consiglio Direttivo, si occupa altresì della redazione e della tenuta dei libri e delle scritture contabili, nel rispetto di ogni applicabile norma di legge.

TITOLO XI) ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 33)

33.1 Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge e dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora lo si reputi opportuno, l'Assemblea dei soci, nomina un organo di controllo che resta in carica per tre esercizi. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

33.2 L'Organo di controllo può essere composto da un solo componente o da tre componenti effettivi e due supplenti, si applica loro l'articolo 2399 del Codice civile. L'Organo di controllo nominato deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, dell'articolo 2397 del Codice civile. In caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e uno dei suoi componenti supplenti.

33.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art 31, comma 1 del d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.lgs. 117/2017, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art 14 del d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità dell'art. 14 del d.lgs. 117/2017 anzidetto e alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

33.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti

di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

33.5 Le adunanze e le deliberazioni dell'Organo di controllo devono essere trascritte nel relativo libro sociale.

Art. 34)

34.1 Qualora l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro.

I Revisori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

34.2 Il Revisore esercita il controllo contabile e redige annualmente una Relazione sul bilancio consuntivo e, eventualmente, sul bilancio preventivo, sottoposti all'Assemblea per l'approvazione; svolge ogni altra funzione che è attribuita dalla legge.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo che vertano sulle materie di rilevanza contabile.

TITOLO XII) PATRIMONIO - BILANCIO

Art. 35)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili che, a qualsiasi titolo, le appartengano. Concorrono a formare il patrimonio dell'Associazione:

- le quote di iscrizione determinate dal Consiglio Direttivo;
- le quote annuali pure determinate dal Consiglio Direttivo;
- i contributi, le liberalità, i lasciti da chiunque effettuati, nonché quelli provenienti da raccolte di fondi compiute nel rispetto della legge;
- gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale;
- i beni di qualsiasi natura che a qualsiasi titolo perverranno all'Associazione e ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 36)

36.1 I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili dell'Associazione sono elencati in apposito inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Il predetto inventario deve essere annualmente approvato a cura del Consiglio direttivo.

36.2 Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione

e lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

36.3 E' vietata, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 37)

37.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, e comunque entro il diverso termine eventualmente prescritto dalla legge, e in ogni caso nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione, un bilancio redatto nei modi di legge e formato, salva ogni altra indicazione di legge, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'Ente. Detto bilancio, in quanto richiesto dalla legge, è accompagnato da una relazione di missione che illustra singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; in detta relazione di missione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di controllo e/o dal revisore, se nominati. Il Consiglio Direttivo documenta, con le modalità di legge, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo, ai sensi e nei termini di legge.

37.2 Ricorrendo le condizioni di legge, deve essere redatto e depositato, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; il bilancio sociale è redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione.

37.3 Al ricorrere delle condizioni di legge, devono essere annualmente pubblicati e aggiornati nel sito internet dell'Associazione, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, i dati e le informazioni previste dalla legge.

37.4 Entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo può sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo dell'anno successivo, con il programma

dell'attività sociale.

37.5 Il Consiglio Direttivo è tenuto inoltre ad ogni altro adempimento contabile prescritto dalla legge.

TITOLO XIII) LIBRI - CONVENZIONI - PERSONALE - ASSICURAZIONE

Art. 38)

38.1 L'associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali, oltre ogni altro libro previsto dalla legge, e precisamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali;
- d) il libro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

38.2 Ogni Associato ha diritto di esaminare i libri sociali anche chiedendone un estratto, presentando un'apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci ferma ogni altra tutela prescritta dalla legge.

Art. 39)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 40)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione, nel rispetto della legge medesima.

Art. 41)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO XIV) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42)

42.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà, con la maggioranza di cui all'art. 19, alla nomina di un liquidatore o di un collegio di tre liquidatori, i quali procederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea, nel rispetto della legge.

42.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea, ferma ogni altra devoluzione prescritta dalla legge. Il predetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli. Il tutto fermo il rispetto comunque di ogni inderogabile norma di legge al riguardo.

TITOLO XV) RINVIO

Art. 43)

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione e ogni altra applicabile norma di legge al riguardo.

Giorgio SORRENTINO

Ciro CACCAVALE, Notaio (Sigillo)

Io sottoscritto Prof. Ciro Caccavale, notaio in Ercolano con studio ivi, alla Via Panoramica n.85, iscritto a ruolo nei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento formato su supporto analogico che trovasi allegato sub "A" all'atto ricevuto da me Notaio in data 25/07/2024, rep. 14649, registrato Napoli-DP II, in data 05/08/2024, al n.ro 17831. Si rilascia ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 68-ter della L. 89/1913.
Ercolano (NA), 05/08/2024